



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 277 del 12/12/2018

OGGETTO: CONTENZIOSO COMUNE DI CITTADELLA - IM.CA S.R.L. - DEFINIZIONE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Presente
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: CONTENZIOSO COMUNE DI CITTADELLA – IM.CA. S.R.L. - DEFINIZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

1. in data 17 ottobre 2011 il Comune di Cittadella e CE.CAR. Costruzioni Edili Carmignano S.p.a. (che successivamente avrebbe mutato forma e ragione sociale in IN.CA. s.r.l.) stipulavano, a seguito dell'esperimento di procedura ad evidenza pubblica, il "Contratto d'appalto per l'affidamento congiunto dei lavori di ristrutturazione, ampliamento e riqualificazione della Caserma dei Carabinieri di Cittadella e l'acquisto del terreno denominato "Area di Via Europa";
2. in detto contratto, le parti convenivano:
 - i) «l'affidamento alla menzionata società dei lavori di ristrutturazione»,
 - ii)«l'acquisto del terreno denominato Area di Via Europa, catastalmente censito al Comune di Cittadella, Catasto Terreni, Sezione Unica, Foglio 29, mappale n. 1300 di mq. 9117 catastali e mq. 6729 reali» (art. 1, co. 1);
 - iii) quanto ai corrispettivi (art. 3):
 - l'importo complessivo dei lavori, quale prezzo a corpo, di euro 1.236.558,23, I.V.A. esclusa (di cui 1.201.218,84 per lavori ed euro 35.339,39 per la realizzazione del piano di sicurezza);
 - il prezzo del terreno in euro 1.073.813,82;
 - la corresponsione, da parte del Comune ed in favore dell'impresa appaltatrice, della somma pari alla differenza tra l'importo dei lavori e l'importo per l'acquisto del terreno, quantificata in euro 162.744,41.
 - iv) «il pagamento da parte dell'impresa appaltatrice del corrispettivo per l'acquisto del terreno *sarebbe avvenuto* per compensazione con la somma dovuta per lavori dal Comune all'Impresa stessa in concomitanza ad ogni pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori come previsto dall'art. 15 del capitolato speciale, e *che pertanto* ad ogni stato d'avanzamento lavori il Comune *avrebbe versato* il corrispettivo dovuto all'Impresa appaltatrice al netto della percentuale di valore del terreno sui lavori effettuati corrispondente all'86,839%»;
 - v) il trasferimento della proprietà sarebbe intervenuto successivamente al collaudo dei lavori, «mediante successivo atto da stipulare», nonché l'immediata immissione nel possesso dell'Impresa (art. 8).
3. La società appaltatrice avviava l'esecuzione dei lavori, maturando il primo stato di avanzamento lavori, il cui importo era puntualmente pagato dal Comune di Cittadella;
4. successivamente, era approvato anche il secondo stato di avanzamento lavori, il cui importo era puntualmente pagato dal Comune di Cittadella;
5. pertanto, a conclusione dei primi due S.A.L., la società attrice percepiva euro 555.796,67 (di cui euro 285.136,64 del I S.A.L. sommati a euro 270.660,03 del II S.A.L.,) oltre a I.V.A., dei quali euro 483.892,54 (di cui euro 248.854,08 del I S.A.L. sommati a euro 235.038,46 del II S.A.L., a titolo di acquisto del terreno;
6. l'Ente, pervenuto il terzo stato di avanzamento lavori, in data 19 novembre 2012, in applicazione dell'art. 118, co. 3, D.lgs. n. 163/2006, disponeva la sospensione del pagamento, in quanto la società appaltatrice ometteva di comunicare le fatture quietanzate relative ai pagamenti che la società appaltatrice avrebbe dovuto eseguire nei confronti dei

subappaltatori;

7. in data 5.12.2012 la società appaltatrice depositava ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ed in continuità aziendale, cui veniva ammessa con decreto del Tribunale di Padova del 15.11.2012, depositato il 20.11.2012.

7. in data 27.06.2013 era formato il certificato di collaudo;

8. detto atto di collaudo, in ragione delle verifiche in quella sede eseguite, certificava il credito liquido della società attrice in euro 66.257,90, e subordinava il pagamento del credito liquido e la "cessione del terreno", alla «rimozione degli impedimenti relativi alla sospensione dei pagamenti (...))»;

9. entrambe le parti accettavano il menzionato certificato di collaudo;

10. con decreto del 18.07.2012, in seguito al deposito della proposta di concordato che nel frattempo era divenuto di natura liquidatoria, il Tribunale di Padova ammetteva alla procedura di concordato preventivo;

11. nel settembre 2017, perveniva all'Amministrazione una comunicazione del legale incaricato dalla procedura, che – argomentata l'asserita sopravveniente rimozione del fattore impeditivo per l'intervento del concordato- invitava il Comune a corrispondere «il corrispettivo e le prestazioni in luogo di corrispettivo previste dal precitato contratto d'Appalto»;

12. la richiesta era ribadita nella successiva comunicazione di febbraio 2018;

13. successivamente, la procedura e il Comune avviavano un fattivo confronto, al fine di superare, nella peculiare situazione verificatasi, l'impedimento al pagamento costituito dalla sospensione legale dei pagamenti;

14. le parti non addivenivano a una soluzione della *vexata quaestio*, e il Comune non procedeva al pagamento in ragione della sussistenza dell'impedimento legale al pagamento;

15. con atto di citazione notificato in data 26 giugno 2018, IM.CA s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Padova, il Comune di Cittadella per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni:

«Nel merito: accertato e dichiarato l'inadempimento grave del Comune di Cittadella alle obbligazioni assunte con il contratto di vendita stipulato dal Segretario Comunale di Cittadella il 17.10.2011, Rep. N. 3371, Racc. n. 87, prot. n. 36761, registrato a Cittadella il 27.10.2011:

a) condannarsi il Comune di Cittadella a corrispondere alla società IM.CA s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo il corrispettivo residuo dell'appalto non coperto dalla compensazione con il prezzo di vendita del terreno, pari alla somma di euro 66.257,90, oltre a I.V.A. di legge al momento del pagamento oltre agli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 sulle somme non pagate, dalla data di loro esigibilità (18.07.2013) al saldo;

b) inoltre, previo accertamento e dichiarazione di risoluzione del contratto di vendita immobiliare del 17.10.2011, condannarsi il Comune di Cittadella a restituire alla società IM.CA s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo tutte le rate di prezzo pagate mediante compensazione con il corrispettivo dell'appalto dovuto dal Comune di Cittadella in forza del certificato di collaudo del 27.06.2013, pari complessivamente all'importo di euro 1.073.813,83, oltre ad I.V.A. di legge al momento di effettivo pagamento, ed oltre al risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento, per un importo pari agli interessi moratori ex D.lgs. sulle dette rate, dalla data di loro esigibilità (18.07.2013) al saldo;

c) in via subordinata, condannarsi comunque il Comune di Cittadella a risarcire la società IM.CA s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo di tutti i danni subiti per il mancato trasferimento della proprietà dell'area prevista in contratto, danni che si determinano nel valore assegnato dalle parti all'area, pari ad euro 1.073.813,83, oltre ad I.V.A. sui corrispettivi d'appalto non ancora pagati e

fatturati, ed oltre agli ulteriori danni derivanti dal mancato tempestivo pagamento del corrispettivo d'appalto in parte qua, determinati in un importo pari agli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 sul valore dell'area, dalla data di loro esigibilità (18.07.2013) al saldo, o la diversa somma da liquidarsi in corso di causa, anche in via equitativa.

In ogni caso, con condanna del Comune di Cittadella alla rifusione dei compensi e delle spese di lite”(così a pp. 7, 8 dell'atto di citazione).

16. Il Comune di Cittadella, patrocinato dall'avv. Antonio Greco del foro di Padova, si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa di risposta, chiedendo il rigetto, in rito (per inammissibilità) e nel merito, delle domande *ex adverso* svolte.

Il Comune di Cittadella eccepiva essenzialmente che:

- la prima domanda della società attrice fosse da considerarsi contraddittoria e comunque infondata, e che in ogni caso l'istituto del divieto legale dei pagamenti applicabile *ratione temporis* non potesse, né possa considerarsi superato dall'ammissione in concordato in continuità, in quanto la *ratio* di tutela del credito dei sub-appaltatori non è soddisfatta dalla funzione della procedura intrapresa nel caso *de quo*, e la *ratio* della disciplina speciale pubblicistica sarebbe stata perseguibile diversamente, nelle forme dell'art. 182 *quinquies* l. fall.
- ancora relativamente alla prima domanda, per quanto la domanda della società radicasse sull'ammissione della società al concordato in continuità, la successiva intervenuta ammissione a concordato liquidatorio per un verso non costituisse il titolo della pretesa *ex adverso* azionata, e in ogni caso non deporrebbe a favore della società attrice;
- sempre sulla prima domanda, la società attrice trascurava che, nel caso di specie, la sospensione dei pagamenti disposta per la mancata produzione delle fatture quietanzate dei sub-appaltatori, trovava fonte non solo nella disposizione speciale del Codice dei contratti pubblici, ma pure, dal momento del collaudo, di natura contrattuale.
- la seconda domanda fosse inammissibile e infondata in quanto *i)* da un lato, non potesse configurarsi alcun grave inadempimento da parte del Comune (e dunque alcuna restituzione); *ii)* dall'altro, la somma indicata come da restituire dalla società attrice fosse stata erroneamente computata; mentre, sotto altro profilo, la domanda risarcitoria fosse parimenti del tutto infondata.
- le domande *ex adverso* esperite fossero in radice inammissibili, per essere state formulate con commistione di titoli e comunque in modo indeterminato, e comunque non supportate da alcuna allegazione né dimostrazione del danno asseritamente patito;
- la società, già nel pieno possesso dei terreni, per lungo tempo si fosse volutamente disinteressata del trasferimento della proprietà onde realizzare un risparmio economico, in primo luogo fiscale, omettendo di versare i contributi dovuti a titolo di imposte e tributi locali
- la società avesse in ogni caso sempre, per *facta concludentia*, manifestato l'interesse all'acquisizione del terreno; la terza domanda svolta dalla società attrice fosse nulla e comunque infondata, per i motivi dettagliatamente esposti nella menzionata comparsa;

17. alla prima udienza la società attrice, per mezzo di un foglio di cui chiedeva l'allegazione a verbale, contestava quanto dedotto ed eccepito dal Comune convenuto in comparsa di risposta ed in particolare rilevava che non era stata la società attrice a non voler portare a completa esecuzione le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto e di vendita immobiliare dedotto in giudizio ma che era statp il Comune di Cittadella a rifiutarsi di procedere alla conclusione dell'iter contrattuale condizionando indebitamente il proprio adempimento all'esibizione delle fatture quietanziate dei sub-appaltatori;

18. Il Comune di Cittadella, nell'ambito della medesima udienza, si opponeva, eccependo l'irritualità dell'allegazione sopra menzionata, eccependo altresì come le domande che in quel documento si riportavano configurasse una vera e propria *mutatio libelli*, e in ogni

caso come pure le domande nuovamente formulate fossero e siano infondate, per i motivi compiutamente dedotti a verbale;¹⁹. Il Giudice si riservava e, con ordinanza del 26.11.2018, fissava udienza al 31.01.2019, ore 10.00, per richiedere chiarimenti alle parti;

CONSIDERATO CHE

- la detta sede processuale ha costituito la sede idonea per un confronto qualificato tra i legali patrocinatori di entrambe le parti, al fine di concludere la *vexata quaestio*;
- in considerazione della particolare complessità della fattispecie configuratasi, dal punto di vista sostanziale e processuale, le parti intendono addivenire alla soluzione stragiudiziale della controversia, e in particolare il Comune ritiene di doversi addivenire garantendo il rispetto del contratto in premesse menzionato, previa emissione di apposita fattura da parte di IM.CA. s.r.l.;
- medio tempore i legali del Comune di Cittadella e della società attrice hanno fattivamente operato al fine della soluzione stragiudiziale della controversia, facendo emergere le condizioni di definizione del contenzioso, pienamente soddisfattive per entrambe le parti e, per ciò che attiene specificamente al Comune di Cittadella, nel pieno rispetto del contratto sopra menzionato;
- le parti intendono considerare obiettivamente, nell’ottica transattiva, le reciproche posizioni, le pretese, i diritti e le eccezioni svolte, e, nel perimetro di questi, individuare una soluzione pienamente soddisfacente dell’interesse pubblico, alla tutela del quale è preposta l’azione amministrativa del Comune di Cittadella,
- le parti ritengono di dover addivenire alla soluzione stragiudiziale della controversia, e di dover evitare qualsivoglia prospettabile giudizio, in maniera definitiva e “tombale”, nell’ottica dell’*aliquid datum, aliquid retentum*, ma in stretta aderenza alla previsioni civilistiche e pubblicistiche che reputano applicande nel caso di specie;
- le parti ritengono di poter trovare il fondamento dell’accordo stragiudiziale nell’interpretazione del contratto menzionato in premesse e delle sopravvenienze in applicazione del principio di buona fede contrattuale, e di dover legittimamente superare e risolvere, in specie considerandosi la peculiarità della fattispecie in esame (nella quale la procedura concordataria, nelle more della definizione delle prestazioni contrattuali, è mutata per essersi connotata dapprima come “in continuità”, poi siccome “liquidatoria”), la problematica attinente alla sospensione legale dei pagamenti, peraltro variamente interpretata dalla giurisprudenza civile e amministrativa;
- il Comune di Cittadella, lamentando la mancata attivazione della società attrice in ordine al rogito del contratto di cessione (*ut supra*) dei terreni, ritiene di aver subito un danno patrimoniale, determinato dal mancato pagamento, determinato proprio dal mancato rogito, delle imposte e dei tributi locali che avrebbe conseguito, laddove non ne avesse mantenuto la proprietà per inerzia di IM.CA s.r.l.;
- IM.CA s.r.l., nell’ambito dell’interlocuzione finalizzata alla transazione, ha contestato la pretesa del Comune di Cittadella, che ritiene infondata dovendosi considerare, a suo parere, che difetterebbe il presupposto per l’applicazione delle imposte locali, che comunque essa non ha potuto usufruire del bene ai fini liquidatori proprio perché non è mai divenuta proprietaria, che comunque il Comune di Cittadella in questi anni ha utilizzato l’area adibendola a parcheggio provvisorio di autovetture e, infine, perché la pretesa fiscale sarebbe in parte prescritta e come, in ogni caso, la mancata stipulazione del contratto di compravendita sia imputabile al contegno amministrativo del Comune di Cittadella, che in carenza delle fatture quietanzate ha sospeso ogni forma di pagamento nei confronti di IM.CA s.r.l., e che dunque il danno lamentato dal Comune di Cittadella non è imputabile a IM.CA. s.r.l.;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- Il Comune di Cittadella e IM.CA s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, senza nulla

reciprocamente riconoscere, intendendo regolare definitivamente i propri rapporti, e che il Comune di Cittadella, sentito il parere dell'avv. Antonio Greco, intende altresì evitare l'inutile dispendio di risorse economiche pubbliche in ulteriori contenziosi allo stato prospettabili in ragione dei fatti originanti dal contratto in premesse menzionato;

RILEVATA la propria competenza a disporre in merito;

SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle Leggi, allo Statuto ed ai vigenti regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 19.8.2000, n. 267;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTE le seguenti deliberazioni:

- n. 52 del 21.12.2017 di Consiglio Comunale, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione finanziario anni 2018 – 2020 ed allegato Documento Unico di Programmazione anni 2018-2020;
- n. 251 del 27.12.2017 di Giunta Comunale, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2018-2020;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

DELIBERA

1. di definire tombalmente il contenzioso sopra descritto come segue:

- il terreno denominato Area di Via Europa, catastalmente censito al Comune di Cittadella, Catasto Terreni, Sezione Unica, Foglio 29, mappale n. 1300 di mq. 9117 catastali e mq. 6729 reali» (art. 1, co. 1), sarà ceduto dal Comune di Cittadella a IM.CA s.r.l. in liquidazione e concordato, previa convocazione a rogito della società;
- di emettere il certificato di pagamento corrispondente allo stato finale, previa registrazione di apposita fattura elettronica di IM.CA s.r.l. a saldo del corrispettivo d'appalto per l'importo di euro 656.179,18 oltre all'IVA 10%, pari a 65.617,92 per un importo complessivo di €721.797,10; Da detta somma va detratta la quota parte residua del valore del terreno, non già compensata con le precedenti fatture, di €. 589.925,28. Ciò porta ad un importo netto a pagare di euro 66.257,90 oltre all'IVA, che sarà contestualmente pagato dal Comune di Cittadella;
- IM.CA s.r.l. in liquidazione dovrà pagare al Comune di Cittadella nella predetta sede del rogito notarile, a mezzo assegno bancario non trasferibile, l'importo di euro 15.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito dal Comune di Cittadella per quanto esposto nelle considerazioni che precedono;
- a stipulazione del contratto di compravendita dovrà essere condizionata al pagamento dell'importo di euro 15.000,00 di cui *supra* a favore del Comune di

Cittadella e dell'importo di euro 66.257,90 in favore di IM.CA. s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo;

- con il pagamento della somma di cui al punto che precede, il Comune di Cittadella rinuncerà ad agire nei confronti di IM.CA s.r.l. in liquidazione e concordato per il risarcimento del danno relativo alle imposte locali suddette;
 - con il pagamento della somma di cui sopra, ed il trasferimento dell'area oggetto del contratto di vendita, IM.CA s.r.l. in liquidazione e concordato dovrà rinunciare ad agire a qualsivoglia titolo nei confronti del Comune di Cittadella per i fatti e i rapporti originanti dal contratto identificato nelle premesse, o comunque dipendenti o connessi agli stessi; dovrà altresì impegnarsi a rinunciare definitivamente agli atti e al giudizio, a spese compensate, in relazione al procedimento instaurato avanti al Tribunale di Padova, R.G. 5311/2018 alla prossima udienza del 31.01.2019, o a quella diversa che dovesse essere fissata dal Giudice;
 - Il Comune di Cittadella si impegnerà conseguentemente ad accettare detta rinuncia a spese compensate alla medesima udienza di cui sopra;
 - l'estinzione della causa avverrà a spese di lite integralmente compensate, e con rinuncia anche dei rispettivi legali a far valere la solidarietà ai sensi dell'art. 13 della legge professionale;
2. di subordinare l'efficacia e la validità dell'accorso che sarà sottoscritto alla piena previsione, nel medesimo, del contenuto del precedente punto a)
 3. di demandare al Dirigente del III SETTORE Tecnico - Lavori Pubblici, l'espletamento di tutte le formalità e il compimento degli atti che, in ragione della distinzione insistente tra la funzione di indirizzo politico e la funzione amministrativa, si renderanno necessari alla sottoscrizione dell'accorso transattivo recante il contenuto di cui ai punti che precedono (b, c), oltre alle disposizioni necessarie a definire le modalità operative necessarie alla sottoscrizione di detto accorso e all'esecuzione del medesimo, autorizzandolo altresì a sottoscrivere il contratto di trasferimento dell'immobile sopra menzionato in sede notarile;
 4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
 5. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di dar subito corso alla definizione del contenzioso.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
- 2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **57** del **12.12.2018**

IL SINDACO

PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

GIACOMIN DANIELA



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2504
SETTORE TECNICO

OGGETTO: CONTENZIOSO COMUNE DI CITTADELLA - IN.CA S.R.L. - DEFINIZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 12/12/2018

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2504
SETTORE TECNICO

OGGETTO: CONTENZIOSO COMUNE DI CITTADELLA - IN.CA S.R.L. - DEFINIZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 12/12/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 277 del 12/12/2018

Certificato di Esecutività

Oggetto: CONTENZIOSO COMUNE DI CITTADELLA - IM.CA S.R.L. - DEFINIZIONE

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 14/12/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 24/12/2018.

Cittadella li, 16/01/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 277 del 12/12/2018

Oggetto: CONTENZIOSO COMUNE DI CITTADELLA - IM.CA S.R.L. - DEFINIZIONE

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 14/12/2018 al 29/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 16/01/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)